

STATUTO
CONFARTIGIANATO CUNEO DONARTI ETS

Denominazione

Art.1

È costituita un'associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "Confartigianato Cuneo Donarti Ente del Terzo settore", o anche, in forma abbreviata "Confartigianato Cuneo Donarti ETS", ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 117/2017, e delle disposizioni del codice civile in quanto compatibili. Al perfezionamento dell'iscrizione dell'Ente presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) l'acronimo E.T.S. sarà utilizzato secondo le modalità previste dall'articolo 12 D.L.gs n.117/2017.

Sede

Art.2

L'Associazione ha sede in Cuneo, in Via XXVIII Aprile n. 24.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di variare l'indirizzo della sede legale nell'ambito dello stesso Comune senza che ciò costituisca modificazione statutaria.

Durata

Art.3

L'Associazione ha durata illimitata.

Oggetto Sociale

Art.4

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, in ambito nazionale finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale nell'ambito della solidarietà sociale e beneficenza che costituiscono l'oggetto sociale, anche in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, di beni e di servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi. L'associazione si propone di sostenere e rafforzare le azioni per sostenere:

- Soggetti anziani ed indigenti, di vedove ed orfani a causa di incidenti sul lavoro;
- Di soggetti in gravi difficoltà economiche tali da non consentire il sostentamento del proprio nucleo familiare
- Di soggetti colpiti da gravi malattie in conseguenza delle quali si sia prodotto uno stato di povertà; di soggetti disabili.

L'Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con

eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente.

L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

L'associazione può svolgere le attività di cui comma 1, lettere a, d, f, i e u dell'articolo 5 D.Lgs n. 117/2017.

Di seguito si riporta l'attività che potrà *essere* svolta dall'ente suddivisa per ciascuna lettera:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In particolare si propone che ai sensi dell'articolo 6 D.Lgs n. 117/2017, l'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti con appositi decreti ministeriali.

L'assemblea potrà limitare l'esercizio delle attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs n. 117/2017, il cui esercizio è demandato al Consiglio Direttivo che riferirà all'Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del bilancio annuale (o rendiconto).

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 D.Lgs n. 117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Soci — Criteri di ammissione e di esclusione

Art.5

Sono soci fondatori dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi con tale qualifica dal Consiglio direttivo entro sei mesi dalla costituzione.

Successivamente, saranno soci coloro che verranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell'Associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

Art.6

L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'Associazione Confartigianato Cuneo Donarti ETS mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione con preavviso di mesi uno.

Le quote sono intrasferibili.

Art.7

L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio direttivo.

I soci recedenti od esclusi e che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono pretendere la restituzione dei contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 15.

Patrimonio

Art.8

Il patrimonio dell'Associazione è costruito da:

- contributi di privati, compresi enti ed associazioni;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Organi dell'associazione

Art.9

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio direttivo;

il Presidente;

Il Segretario.

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- in caso di nomina dell'Organo di controllo di cui all'art. 21, il relativo libro delle adunanze e delle deliberazioni;

I libri sociali sono tenuti dall'organo a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico. Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali, inviando richiesta al Presidente dell'organo interessato.

Art.10

L'Assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art. 5 ed è ordinaria o straordinaria,

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati.

All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio direttivo sull'andamento dell'Associazione
- il bilancio dell'esercizio sociale.

L'assemblea delibera inoltre in merito:

- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- all'eventuale nomina del Collegio Sindacale;
- a tutti gli altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.

L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Art.11

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera, e-mail o altra comunicazione equipollente che fornisca la prova del ricevimento, spedita a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

Art.12

Ciascun associato ha diritto ad un voto che può essere esercitato da coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Si applicano i commi 4 e 5, art, 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea, sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci.

In seconda convocazione, le deliberazioni sono assunte a maggioranza degli intervenuti, qualunque sia il numero degli intervenuti medesimi.

Le deliberazioni di modifica dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Consiglio Direttivo

Art.13

L'Associazione Confartigianato Cuneo Donarti ETS è amministrata da un Consiglio direttivo composto da tre a quindici membri. Il Consiglio direttivo dura in carica quattro esercizi, ed i suoi membri sono rieleggibili. In deroga a quanto sopra, il primo Consiglio Direttivo durerà in carica per l'esercizio in corso all'atto della costituzione e per quello successivo.

Art.14

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente, quando lo ritiene opportuno, o su richiesta di due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono trasmesse mediante lettera, e-mail o altra comunicazione equipollente che fornisca la prova del ricevimento, spedita a ciascuno dei Consiglieri almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione.

Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente, o, in assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano d'età.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre consecutive riunioni del Consiglio direttivo decade dalla carica ed il Consiglio direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla

sua sostituzione.

Il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.

Art. 15

Al Consiglio direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stesso al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri per il compimento di atti di straordinaria amministrazione potranno essere delegati solo a più membri del Consiglio direttivo congiuntamente fra loro.

In particolare il Consiglio direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

Presidente

Art.16

Il Consiglio direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente, salvo che questi non sia già stato nominato nel contesto dell'atto costitutivo o dall'assemblea.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte i terzi, con facoltà, in particolare, di aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e di operare sui medesimi.

Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro verbali del Consiglio Direttivo. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

Art.17

Il Presidente custodisce somme e valori dell'Associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.

Il Consiglio direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libi o verbali assemblee, un libro verbali Consiglio direttivo ed un libro soci, vidimati, da tenersi a cura del Presidente o di un Consigliere delegato dal Consiglio.

Art.18

Il Consiglio direttivo può altresì nominare un Vice Presidente che sostituisce il Presidente nell'esercizio di tutte le sue attribuzioni in caso di assenza o impedimento del medesimo.

Art. 19

L'esercizio sociale ha durata annuale. Si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea per l'approvazione il bilancio di esercizio nelle forme stabilite dall'art. 13 D.Lgs n. 117/2017, nonché il bilancio

sociale di cui all'art. 14 D.Lgs n. 117/2017, se previsto per legge o in via facoltativa.

È compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il progetto di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, e il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti del terzo settore che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad essere direttamente connesse.

Scioglimento e liquidazione

Art.20

L'Associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sarà necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione procederà alla nomina di uno o più liquidatori per stabilire i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.

Tale patrimonio dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma1, D.Lgs n.117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto ufficio con raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Collegio Sindacale

Art. 21

Qualora se ne ravvisasse l'esigenza o ne intervenisse l'obbligo, Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti tra soggetti esperti in discipline amministrative, contabili e giuridiche, anche non soci, dall'assemblea, la quale designa anche il Presidente.

Essi durano in carica per quattro esercizi e sono rieleggibili.

Qualora se ne ravvisasse l'esigenza o ne intervenisse l'obbligo, il Collegio Sindacale esercita le funzioni di revisione legale dell'Associazione e ne riferisce all'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Norme applicabili

Art. 22

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del libro I°, titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal D.Lgs n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto, per inserzione.

Cuneo, lì 5 Marzo 2024

Donatella Allais

AGENZIA ENTRATE Direzione Provinciale di Cuneo

territoriale di Cuneo

8 MAR. 2024

registrato il al n. 232. Serie 3

Euro 200,00 (DUECENTO/00)

IL FUNZIONARIO
Donatella ALLAIS



Firma e timbro dell'Ufficio del Direttore Provinciale
Enrica TOLO

3 232 08/03/2024

0,00
200,00

TSY24L000232000PG
codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TSY